

TI_GERICHTE 52.2010.368 vom 22. Februar 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-02-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2010.368

FR: TI_GERICHTE 52.2010.368 du 22 février 2011

IT: TI_GERICHTE 52.2010.368 del 22 febbraio 2011

Regeste

Porto d'armi

Erwägungen

E. 2

luglio 2008 (OArm; RS 514.541) dispone che l' autorità controlla che le condizioni per il rilascio del porto d' armi, in particolare la prova della necessità, siano adempiute. Nel Cantone Ticino, l' autorità competente per l' applicazione delle normative cantonali e federali sulle armi è il Dipartimento delle istituzioni, tramite la Polizia cantonale (art. 1 cpv. 1 del regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, del 23 giugno 2009; RLCLArm; RL 11.1.2.4.1). La verifica della consistenza del bisogno fatto valere dal richiedente è rimessa in larga misura all' apprezzamento dell' autorità amministrativa. Questa è tenuta a soppesare tutti i fattori fatti valere dal richiedente per suffragare il bisogno, ponendo a confronto la sua situazione personale con i pericoli ai quali è esposto. In caso di contestazione circa la sussistenza del bisogno, l' autorità di ricorso deve limitarsi a verificare che l' istanza decidente non sia incorsa in una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell' abuso di potere (art. 61 LPamm). Non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell' autorità inferiore (RDAT I-2000 n. 49, consid. 2.2.). 3. 3.1. Come accennato in narrativa, il Dr. RI 1 ha beneficiato di un permesso di porto d' armi dal 1993 in quanto in passato aveva subito a due riprese, presso il suo studio medico e al proprio domicilio, minacce o aggressioni connesse con la sua professione di medico autorizzato a dispensare metadone. Egli è pure stato costretto a far uso a scopo dissuasivo dell' arma per la propria difesa personale (cfr. verbale 9 giugno 2010 d'interrogatorio di Polizia cantonale). Secondo l' autorità inferiore, il rinnovo di una simile autorizzazione non si giustificerebbe, dal momento che è ormai da diversi anni che l' interessato non è più stato vittima di alcun genere di violenza o di minacce. 3.2. Nella fattispecie in esame occorre stabilire se l' autorità di prime cure sia incorsa in una violazione di diritto, avendo considerato l' insorgente quale persona priva dei requisiti richiesti dalla legge per l' ottenimento del rinnovo della licenza di porto d' armi, più precisamente per difetto di un valido motivo. A questo proposito va innanzitutto rilevato che per quanto si tratti di una richiesta di rinnovo di una licenza già concessa, la situazione di fatto va giudicata per rapporto alle condizioni attuali. In altri termini ogni qualvolta viene richiesto un rinnovo, tutti i presupposti richiesti dalla legge vanno interamente rivalutati e ciò perché un' autorizzazione di polizia, come è quella qui in discussione, non conferisce nessun nuovo diritto soggettivo al suo beneficiario (Adelio Scolari , Diritto amministrativo, Parte speciale, Cadenazzo 1993, n. 999 e giurisprudenza ivi citata). Nell' ambito del rilascio della licenza di porto d' armi, il Dipartimento è tenuto ad adottare una prassi particolarmente restrittiva, atteso che il compito della tutela della pubblica sicurezza e dei cittadini compete

di principio all'autorità e soltanto quando questa non può intervenire, il singolo cittadino è legittimato a tutelarsi da sé. D'altro canto si deve evitare che l'ambito delle persone autorizzate alla detenzione di un'arma si estenda in modo indiscriminato ciò che di riflesso creerebbe soltanto altri pericoli (STA n. 52.1997.285 del 6 marzo 1998; RDAT 1978 n. 83). Occorre quindi che chi chiede la licenza di porto d'armi evidenzi un pericolo non solo ipotetico alla sua incolumità personale o alla sua tranquillità domestica, ma dimostri la necessità di possedere un'arma per farvi fronte (RDAT 1977 n. 74). La giurisprudenza ha avuto ancora recentemente modo di precisare che la minaccia che giustifica il rilascio di un porto d'armi dev'essere sì reale, ma non necessariamente concreta; a questo proposito è sufficiente se per la persona che chiede il rilascio di un simile permesso sussiste un particolare rischio, rispettivamente un'elevata probabilità di pericolo, che le deriva dai compiti o dalle funzioni che esercita, dalle sue condizioni di vita o da altre particolari circostanze (STF 2C_547/2008 del 28 gennaio 2009, consid. 2.3. con riferimenti). 3.3. L'insorgente svolge tutt'oggi l'attività di medico ed è incontestato che egli continui a curare pazienti con problemi di tossicodipendenza, beneficiando a questo scopo di un'autorizzazione che lo abilita a somministrare loro del metadone. Tale circostanza non basta però a farlo apparire come una persona esposta ad un rischio tale da necessitare di un porto d'armi per la propria autodifesa, ritenuto oltretutto che nel corso degli ultimi dieci anni egli non è più stato vittima di minacce o di aggressioni. Pur svolgendo egli una professione che lo pone a diretto contatto con una particolare categoria di pazienti problematici, la sua situazione non differisce da quella in cui si trovano i numerosi operatori sanitari (medici, farmacisti) attivi in Ticino che sono depositarie per ragioni professionali di metadone e che non per questo chiedono o ottengono sistematicamente un porto d'armi. Il ricorrente dispone inoltre presso il suo studio medico di un sistema di allarme che dovrebbe contribuire a disincentivare eventuali malintenzionati dall'introdursi furtivamente in questi locali nel tentativo di sottrargli tale sostanza. Egli ha inoltre sempre la possibilità di dotarsi di sistemi di autodifesa meno pericolosi, come ad esempio gli spray antiaggressione (cfr. in tal senso STF 2A.26/2001 del 1° maggio 2001 consid. 3d/bb). D'altra parte egli non necessita di opporsi a tutti i costi con la forza in caso di aggressione finalizzata all'ottenimento di metadone, salvo poi denunciare il caso alle competenti autorità. Nella misura in cui l'insorgente giustifica la sua richiesta con il bisogno di sicurezza presso il proprio domicilio, occorre rilevare che, come sopra illustrato (considerando 2.1), il permesso in parola è necessario solo per il porto o la detenzione di armi su suolo pubblico, ivi compresi i locali privati aperti al pubblico, mentre che non è richiesto per la detenzione di armi a casa o in uffici propri non accessibili al pubblico, ragione per la quale simile argomento non riveste alcuna rilevanza per l'esito della presente causa. Viste le circostanze del caso, il rinnovo al ricorrente della licenza di porto d'armi creerebbe dunque una breccia nella prassi particolarmente restrittiva da sempre applicata in materia, di cui chiunque, anche in assenza dei presupposti concreti ed oggettivi richiesti dalla legge, potrebbe prevalersi, con conseguenze difficilmente controllabili per l'ordine pubblico. 4. Stante quanto precede il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione governativa impugnata e di quella dipartimentale da essa tutelata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 27 LArm; 48 OArm, 1 RLCLArm, 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82

segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione
a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II
vicepresidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.